

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE IM APPELLO DI SALERNO
SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello di Salerno Sezione Civile riunita Consiglio nelle persone di

dr. ssa Maria Balletti **Presidente**
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rei. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile n. OMISSIS/2006 avente ad oggetto l'appello avverso la

sentenza n. 209/2006 resa dal Tribunale di Salerno il 21/2/2006 e depositata il 22/2/2006, riservato in decisione all'udienza del 23/1/2014 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

TRA

CORRENTISTA

Appellante

Appellante

BANCA

E

COINTESTATARIO B

Appellato

COINTESTATARIO A

Appellata contumace

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 28/12/2000 **CORRENTISTA** — premesso:

- a) che in data 10/10/1994 la **BANCA** emetteva il libretto di risparmio nominativo n (OMISSIS) cointestato con uso disgiunto in favore di **COINTESTATARIO A**, **COINTESTATARIO B** e **CORRENTISTA** sul quale veniva versato inizialmente l'importo di € 308.632,390;
- b) che il suindicato libretto fino alla data del 8/11/1995 era rimasto nella disponibilità di **CORRENTISTA** che aveva provveduto a comunicare ai cointestatari le operazioni effettuate, mentre per il periodo successivo era stato detenuto da **COINTESTATARIO A**.
- c) che **CORRENTISTA** al fine di tutelare i suoi interessi economici, con missiva dell'11/9/1995 comunicava all'istituto di credito la sua opposizione a che sul libretto venissero effettuate operazioni a sua insaputa;
- d) che con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 5-8 settembre 1995 la **BANCA**, in risposta alla suindicata missiva, rappresentava che la revoca della facoltà di uso disgiunto doveva essere sottoscritta da tutti i cointestatari e nel contempo comunicava che aveva provveduto al fermo del libretto, invitando gli interessati presso i suoi uffici per definire il rapporto tra i cointestatari;
- e) che ciò nonostante sia il libretto di risparmio che il buono ordinario del tesoro per £. 340,000,000 erano stati estinti da **COINTESTATARIO B** per effetto di operazioni eseguite in data 28/9/1995;
- f) che, quindi, la banca aveva consentito la riscossione delle somme depositate e l'estinzione del buono ordinario del tesoro su disposizione di uno solo dei cointestatari, violando così gli obblighi di diligenza con grave danno per **CORRENTISTA** - tanto premesso conveniva in giudizio la **BANCA** e concludeva affinché l'adito Tribunale dichiarasse la responsabilità della società convenuta per i fatti innanzi esposti e la condannasse al pagamento in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di lire 113.300.000 pari alla quota a lui spettante in relazione al buono ordinario del tesoro nonché di un terzo delle somme versate sul libretto di risparmio, oltre al risarcimento del danno morale pari a lire 100,000,000 e con vittoria delle spese processuali.

La **BANCA** costituitosi in giudizio, in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la domanda andava proposta nei confronti della **BANCA** in via gradata contestava la pretesa azionata da correntista, chiedendo ed ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa **COINTESTATARIO A** e **COINTESTATARIO B** per essere manlevato in caso di accoglimento della domanda articolata dalla parte attrice.

COINTESTATARIO A e **COINTESTATARIO B** costituitisi in giudizio, resistevano e concludevano per il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali.

Esuarita l'attività istruttoria il Tribunale di Salerno con sentenza n. 209/2006 rigettava la domanda proposta dalla parte attrice e la domanda riconvenzionale articolata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dall'istituto di credito e condannava **CORRENTISTA** al pagamento delle spese processuali sopportate sia dalla **BANCA** che **COINTESTATARIO A** e **COINTESTATARIO B**.

Avverso la suindicata sentenza **CORRENTISTA** proponeva appello con atto di citazione notificato il 25/9/2006, affidato a tre motivi; concludeva affinché l'adita Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse la domanda proposta da **CORRENTISTA** con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio; in via gradata in caso di rigetto dell'interposto gravame chiedeva che la Corte, tenuto conto della natura della controversia, dichiarasse la e compensazione delle spese processuali.

La **BANCA** - costituitasi in giudizio resisteva e nel contempo formulava appello incidentale riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, lamentando il mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni articolata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e chiedendo accoglimento della domanda di garanzia proposta in primo grado in caso di accoglimento dell'impugnazione principale.

COINTESTATARIO A non si costituiva in giudizio.

COINTESTATARIO B costituitosi in giudizio, in via preliminare eccepiva la nullità della notificazione dell'appello effettuata nei confronti di **COINTESTATARIO A**, deceduta in data 21/2/2006, e non già nei confronti dei suoi eredi; nel merito resisteva; concludeva, pertanto, in via preliminare per la declaratoria di nullità della notificazione dell'atto di appello nei confronti di **COINTESTATARIO A** e conseguentemente per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e in via gradata per il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese processuali.

La Corte con ordinanza depositata il 2/04/2007 — rilevato che **COINTESTATARIO A** era deceduta dopo l'udienza di discussione e prima della pubblicazione della sentenza di primo grado — disponeva ai sensi dell'art. 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di **COINTESTATARIO A**.

All'udienza celebrata in data 23/1/2014 il Collegio riservava la causa in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare si osserva che non possono trovare ingresso nè l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da **CORRENTISTA** con la comparsa costituzione risposta, fondata sul rilievo che l'impugnazione è stata notificata a **COINTESTATARIO A** ancorchè deceduta, e non

già ai suoi eredi, né l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da **CORRENTISTA** ai sensi dell'art. 331 c.p.c. per non avere le parti provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di **COINTESTATARIO A** così come disposto dalla Corte con l'ordinanza depositata il 26/4/1997.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infatti, nella pronuncia n. 15295/2014 ha affermato : " *La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti comportano giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che:*

a) *la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ. è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace.*

b) *il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, se considerata, nell'ambito del processo, tutt'ora in vita e capace;*

c) *è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ. senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cpc dal parte del notificante".*

Nel caso di specie il decesso di **COINTESTATARIO A** non è stato dichiarato nel corso del giudizio di primo grado; l'appello, pertanto, è stato regolarmente notificato presso il difensore di **COINTESTATARIO A** con la conseguenza che, in applicazione del suindicato principio di diritto, non vi è spazio per l'accoglimento dell'eccezione in esame, dovendosi altresì evidenziare come l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 331 c.p.c. non sia vincolante per il Collegio perché revocabile cfr. Cass. n. 20251/2006, cfr. anche Cass. n. 9471/1995 con tale pronuncia il Supremo Collegio ha affermato che l'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in diritto del presupposto per la sua emanazione è improduttivo di effetti sicché la mancata ottemperanza al medesimo essendo irrilevante, non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione".

COINTESTATARIO A, pertanto, non essendosi costituita in giudizio, va dichiarata contumace.

2. Chiarito tale profilo, si osserva che ragioni di ordine logico impongono di procedere dapprima alla disamina del primo motivo posto a sostegno dell'appello incidentale proposto dalla **BANCA** con cui è stata ribadita l'eccezione difetto di legittimazione passiva sollevata nei giudizio di primo grado.

In particolare l'istituto di credito nella precedente fase del giudizio ha così articolato l'eccezione in esame: " in via preliminare si eccepisce la carenza di legittimazione della **BANCA** nel presente

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

giudizio. Infatti il libretto cui fa riferimento controparte è stato estinto nel 1995 mentre la **BANCA** è dall'1/1/2000 cessionario dei soli rapporti attivi (cfr. G.U. esibita) per cui il rapporto processuale deve essere instaurato con **BANCA** comparsa di costituzione e risposta pag. 2).

Il Giudice ha respinto la suindicata eccezione evidenziando che il rapporto bancario dedotto in giudizio, risalente al 1994, era stato intrattenuto proprio con la società convenuta in giudizio, **BANCA** per cui nessuna rilevanza ai fini della legittimazione passiva poteva spiegare la cessione di ramo di azienda effettuata dalla **BANCA**.

Nel presente grado di giudizio l'eccezione è stata articolata in termini del tutto nuovi: l'istituto di credito, infatti, ha rappresentato che il rapporto bancario si sarebbe costituito con la **BANCA** con sede in Genova e ha richiamato una serie di vicende non sottoposte al vaglio del Tribunale.

Ancora, va segnalato che la questione, per come prospettata nel presente grado di giudizio, non involge alcun critica avverso la *ratio decidendi* della sentenza di primo grado e, per di più, si fonda su argomenti che non trovano alcun conforto nella documentazione prodotta nel corso del Giudizio di primo grado (cfr. G.U. del 28/1/2000), valutabile in questa sede, stante il divieto di produzione di documenti nuovi in grado di appello, sancito dall'art. 345 c.p.c..

3. Passando alla disamina dell'appello principale la Corte ritiene che esso è infondato e, pertanto, va rigettato.

Giova premettere che il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta da **CORRENTISTA** in applicazione dei principi che regolano la solidarietà attiva.

In particolare il Tribunale — premesso che la solidarietà attiva non può essere presunta ma deve trovare fondamento in una espressa previsione di legge (art. 1854 c.c.) ovvero in una esplicita previsione contrattuale — ha evidenziato come nella fattispecie in esame l'ammessa previsione di tale facoltà di utilizzo disgiuntivo delle somme depositate, unitamente alla condotta -attiva dello stesso attore, il quale aveva riconosciuto di avere da solo disposto delle somme depositate proprio nella suddetta qualità di possessore del libretto e contestatario, certamente tendevano lecito, per ciascun contitolare, l'esercizio delle facoltà di prelievo delle somme, salvo il regolamento dei rapporti interni tra i cointestatari, rapporti ai quali rimaneva però estranea la banca; ha aggiunto che tale conclusione risultava rafforzata dalla previsione dell'articolo 13 delle condizioni generali di contratto con la quale espressamente era sancita la possibilità di ciascun intestatario di operare separatamente con piena liberazione dell'azienda di credito nei confronti degli altri cointestatari.

La prevista facoltà per ciascun depositario di prelevare disgiuntamente le somme, pertanto, non poteva essere paralizzata dall'opposizione degli altri, le cui disposizioni di divieto non erano vincolanti per la banca, in assenza di una modifica del regolamento del deposito con il concorso di

tutti gli aventi diritto, sicché non era configurabile la prospettata responsabilità dell'istituto di credito.

Ciò posto, si osserva che con il primo motivo di impugnazione **CORRENTISTA** si duole del fatto che la **BANCA** in violazione dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, abbia consentito ad un solo dei cointestatari l'estinzione del buono ordinario del tesoro e del libretto di deposito.

In primo luogo va rimarcato che il motivo è stato formulato in maniera estremamente generica, atteso il mancato riferimento non solo al contenuto della disposizione negoziale richiamata ma anche all'incidenza della predetta disposizione sulla prospettata responsabilità contrattuale della banca (cfr. atto di appello pag. 4).

Ad ogni modo la doglianza non vale a superare la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul rilievo che il cointestatario, avendo la facoltà di operare separatamente, poteva pretendere il pagamento dell'intero, in applicazione dei principi che regolano la solidarietà attiva.

L' art. 12 delle condizioni generali di contratto infatti, non contiene alcun riferimento al rapporto bancario cointestato con facoltà per i cointestatari di operare separatamente, in quanto così dispone: *“ Quando il conto è intestato a più persone le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dall'Azienda di credito ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei contestatari, mentre la modifica della facoltà dovrà fatta da tutti Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative :soltanto ad uno dei cointestaiari. In ogni caso pero si applica quanto disposto al terzo comma dell'art. 1 (cfr. art 12 delle condizioni generali di contratto prodotte dall'istituto di credito appellante, invece, come emerge dalla disamina del fascicolo di parte non ha prodotto alcuna documentazione).*

4.. Parimenti non può trovare ingresso il secondo motivo di gravame.

Con tale motivo l'appellante- ha dedotto che la regolamentazione dettata dall'art. 13 delle condizioni generali di contratto vale a comprovare la responsabilità dell'istituto di credito; la banca, infatti, proprio in forza della predetta disposizione, avrebbe dovuto dare esecuzione all'ordine da lui impartito con la raccomandata. dell'1/9/1995 volto ad ottenere il trasferimento della sua quota di un terzo delle somme depositate sul libretto di risparmio cointestato e di quelle investite nel buono ordinario del tesoro sul suo libretto bancario n. 635/13595/12; ha aggiunto, a riprova della responsabilità della banca, di avere fatto affidamento nell'operatività del fermo provvisorio disposto dall'istituto di credito, comunicatogli con la raccomandata del 5/9/1995.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E' inammissibile nella parte in cui l'appellante configura la responsabilità della banca in relazione alla mancata esecuzione della disposizione da lui impartita diretta al trasferimento della sua quota sul libretto bancario n. 635/13595/12, introducendo, cosa, una *causa petendi* del tutto nuova rispetto a quella che caratterizza la domanda originaria articolata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Infatti la pretesa risarcitoria azionata in primo grado si fonda su di un fatto costitutivo diverso, ossia sulla circostanza che la banca avesse indebitamente consentito l'estinzione del libretto di risparmio e del buono ordinario del tesoro su disposizione di un unico intestatario (cfr. atto di citazione del giudizio di primo grado).

Deve, pertanto, concludersi che il motivo in relazione al profilo in esame introduce una domanda nuova inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., Quanto poi alla censura incentrata sul rilievo che **CORRENTISTA** avrebbe fatto affidamento sul fermo promissorio disposto dalla banca essa non vale di certo a configurare la responsabilità della banca in ordine alla consentita estinzione del libretto di risparmio e del buono ordinario del tesoro su disposizione di uno soltanto dei cointestatari.

Invero con la raccomandata del 5/9/1995 la banca, dopo avere rappresentato che, in applicazione dell'art. 13 n.b.u. ogni modifica o revoca della clausola relativa all'uso disgiunto doveva essere sottoscritta congiuntamente da tutti i cointestatari, precisava " *ad ogni buon conto le comunichiamo di avere apposto fermo su ogni rapporto cointestato invitandola con ciò presso i nostri uffici insieme con i cointestatari che ci leggono in copia al fine di definire ogni utile disposizione all'uso del predetti rapporti*".

L'univoco tenore della missiva rende evidente come l'istituto di credito abbia disposto fermo soltanto in attesa di verificare se vi fosse il consenso di tutti i cointestatari per la modifica o la revoca della clausola inerente alla facoltà di uso disgiunto.

Ne consegue che sulla base di tale comunicazione **CORRENTISTA** non poteva fare alcun affidamento sul fatto che i cointestatari non potessero più operare disgiuntamente tanto più ove si consideri che con successiva missiva del 25/9/1995 l'istituto di credito facendo seguito alla precedente raccomandata del 5/9/1995, comunicava ad **CORRENTISTA** che, in applicazione dell'art. 13 n.b.u., ogni modifica o revoca della clausola relativa all'uso disgiunto doveva essere sottoscritta congiuntamente da tutti i cointestatari aggiungendo che " *salvo modalità di uso diversamente stabilite o convenute, la richiesta di operazione avanzata dal singolo intestatario e legittimo possessore del documento sul quale annotare l'appostazione contabile dovrà essere soddisfatta con piena liberazione dell'Azienda di Credito anche nei confronti degli altri cointestatari*" (cfr. missiva contenuta nel fascicolo di parte della BANCA nonché atto di citazione del giudizio di primo grado in cui **CORRENTISTA** richiama espressamente la predetta missiva e il suo contenuto).

Orbene a fronte di tale comunicazione — pacifico che medio tempore non era intervenuta una modifica o una revoca della clausola in questione, circostanza questa certamente nota ad **CORRENTISTA** per la sua qualità di cointestatario del rapporto bancario — è agevole concludere che l'appellante non potesse fare affidamento sul precedente fermo disposto dalla banca proprio perché, come già rimarcato in precedenza, il fermo era finalizzato a verificare se vi fosse il consenso di tutti i cointestatari a modificare o revocare la clausola inerente alla facoltà di uso disgiunto.

Per completezza va segnalato che le doglianze dell'appellante non contengono alcuna critica specifica avverso le ragioni della decisione della sentenza, impugnata, correttamente incentrate sui principi che regolano la solidarietà attiva.

Invero — premesso che la facoltà di uso disgiunto costituisce circostanza pacifica ammessa dallo stesso **CORRENTISTA** nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il quale peraltro, come bene evidenziato dal Tribunale, ha prospettato di avere effettuato singolarmente delle operazioni prima che "**COINTESTATARIO A** conseguisse la disponibilità del libretto di deposito — si osserva che l'art. art. 1854 c.c. stabilisce che "*nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi dei conto*" — in base a tale norma — analogicamente applicabile anche al rapporto bancario in esame — ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per l'intero (solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell'intero in forza dei principi che regolano la solidarietà attiva (cfr. in particolare motivazione Cass. 26991(2013).

A ciò si aggiunga che l'art. 13 delle condizioni generali di contratto con specifico riferimento ai rapporti intestati a più persone con facoltà di compiere le operazioni anche separatamente prevede la possibilità di ciascun intestatario di operare singolarmente con piena liberazione dell'azienda di credito nei confronti degli altri cointestatari.

Non va poi sottaciuto che la giurisprudenza di legittimità in ordine al rapporto bancario in esame ha affermato: "*il rapporto di deposito bancario a risparmio, con libretto nominativo intestato a più persone trova fondamento in un contratto unico, ancorché complesso fra i depositanti e la banca, con la conseguenza che le clausole del medesimo possono essere modificate solo con il consenso tutti i contraenti mai unilateralmente da uno di essi. Pertanto, qualora il contratto preveda la facoltà di ciascun depositante di prelevare disgiuntamente le somme, l'opposizione del singolo depositante, a che il libretto venga rimborsato in favore degli altri, non è vincolante per la banca, e non è fonte di una sua responsabilità per il caso di pagamento in favore degli altri depositanti, salvo che la banca medesima, nei rapporti con l'opponente, abbia assunto un espresso impegno negoziale in adesione all'opposizione"* (cfr. Cass. ri. 2091/191(1).

E allora in tale quadro normativo e convenzionale, in assenza di una modifica o di una revoca della clausola relativa alla facoltà di uso disgiunto, è agevole concludere che non è configurabile alcuna responsabilità della banca per avere consentito l'estinzione del rapporto su disposizione di un solo cointestatario.

5. Non è meritevole di accoglimento neppure il terzo motivo dell'impugnazione principale che investe la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali.

L'appellante si duole del fatto che il Tribunale lo abbia condannato al pagamento delle processuali in favore di **COINTESTATARIO A** e **COINTESTATARIO B** sebbene non avesse formulato alcuna domanda nei confronti di tali soggetti, chiamati in causa dall'istituto di credito..

Orbene è agevole replicare che attesa la lata accezione con cui il termine "soccumbenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove come accaduto nel caso di specie – la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, e nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (cfr. Cass. n. 7431/2012; Cass. n. 12301/2005; Cass. n. 6081/1988).

6. Venendo alla disamina degli ulteriori motivi posti a sostegno dell'appello incidentale proposto da **BANCA** subito chiarito che per effetto dell'appello principale alcuna statuizione va adottata dalla Corte in ordine alla domanda di garanzia riproposta dall'istituto di credito nel presente grado di giudizio.

E', invece, inammissibile il motivo che investe la statuizione con cui il Giudice di prime cure ha respinto la domanda di risarcimento di danni articolata dalla banca nei confronti di **CORRENTISTA** ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Il Tribunale, infatti, ha respinto la domanda in esame per l'assenza dei presupposti soggettivi che legittimano la pronuncia di responsabilità aggravata (cfr. sentenza impugnata pag 4).

L'appellante incidentale non ha mosso alcuna critica avverso la suindicata *ratio decidendi*, essendosi limitato a rappresentare che "il Giudice di prime cure ha ritenuto di non accogliere la domanda di condanna del **CORRENTISTA** per responsabilità processuale ex art. 96 .p.c." (cfr. atto di appello incidentale), sicché il motivo per come articolato si presenta privo del carattere di specificità imposto a pena di inammissibilità dall'art. 342 .p.c. nella formulazione *ratione remporis* applicabile al caso di specie.

In particolare la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la specificità dei motivi di appello impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'impugnazione e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza appellata; e infatti nel giudizio di appello — che non è un *iudicium novum* — la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante tese ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, con la conseguenza che nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile di

ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice; ancora, il requisito della specificità dei motivi, pur non richiedendo l'impiego di formule sacramentali, esige un'esposizione chiara ed univoca delle doglianze e delle domande rivolte al Giudice (cfr. Cass. n. 8771/2010; Cass. n. 924412007; Cass. n. 5068/2001; Cass. n. 3805/1998; Cass. n. 498/1999; Cass. Sezioni Unite n. 9628/93).

7. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto sia dell'impugnazione principale che dell'impugnazione incidentale e alla conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Quanto al governo delle spese processuali del presente grado di giudizio la soccombenza reciproca dell'appellante principale **CORRENTISTA** e dell'appellante incidentale banca legittima la declaratoria di compensazione integrale; ancora, in applicazione del principio di soccombenza, **CORRENTISTA** va condannato al pagamento delle spese processuali sopportate **COINTESTATARIO B**, spese da liquidarsi come in dispositivo: non va, invece, adottata alcuna statuizione con riferimento al apporto processuale tra **CORRENTISTA** e **COINTESTATARIO B** poiché quest'ultima è rimasta contumace.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **CORRENTISTA** nei confronti della **BANCA, COINTESTATARIO A** e **COINTESTATARIO B** con atto di citazione notificato il 25/9/2006 avverso la sentenza N. omissis/2006 resa dal Tribunale di Salerno il 21/2/2006 e depositata il 22/2/2006, nonché sull'appello incidentale proposto dalla **BANCA** così provvede;

1. dichiara la contumacia di **COINTESTATARIO A**;
2. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3. condanna **CORRENTISTA** al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di **COINTESTATARIO B**, spese che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 % C.P.A. nella misura come per legge;
4. dichiara interamente compensate le spese processuali del presente grado di giudizio con riferimento al rapporto processuale tra **CORRENTISTA** e **BANCA**.

Salerno, 31/10/2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott.ssa Rosa D'Apice

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Balletti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Ex Parte Creditoris